

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

(Seconda sezione penale)

Udienza 17 luglio 1942; Pres. GIOFFREDI, Est. MESSINI, P. M. TRAINA (concl. conf.) — **Bio Invernizzi (Avv. COMANDINI).**

(Sent. denunciata: Pret. Rimini 24 novembre 1941)

Israelitli — Assunzione di domestici di razza ariana — Esercente ariana di una pensione — Ospitalità ad una collettività di ebrei — Sussistenza di reato (R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella l. 5 gennaio 1939, n. 274, art. 12).

E' responsabile di contravvenzione all'art. 12 del regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 l'esercente di una pensione che abbia assunto domestiche di razza ariana, destinandole a servire una collettività di bambini con la loro istitutrice tutti di razza ebraica da essa ospitati. (1).

La Corte: — Invernizzi Lavinia, a seguito di opposizione a decreto penale, fu con sentenza 24 novembre 1941 del Pretore di Rimini condannata a lire 1300 d'amenda per violazione dell'art. 12 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, il quale dispone che « gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze in qualità di domestici cittadini italiani di razza ariana ».

Il Giudice applicò la norma protettiva della razza in questa specie di fatto. La Invernizzi, ariana, nel luglio dello s. a. 1941, raccolse, in una villetta della spiaggia di Bellaria, quaranta bambini e la loro istitutrice tutti di razza ebraica; per ognuno percepiva lire 450 al mese ed essi avevano vitto, alloggio ed infine il servizio loro prestato da tre donne di razza ariana scelte dall'imputata.

Il Pretore considerò che in tal modo si era costituita una collettività ebraica, e la Questura era infatti intervenuta a far chiudere questa casa. Non credette poi all'Invernizzi, la quale affermava di aver interpellato il Presidente delle aziende di soggiorno di Rimini, ricevendo assicurazione di poter liberamente ospitare quei bambini, e per riconoscere che aveva invece violata la disposizione disse che era stata lei a stabilire un rapporto di servizio, una subordinazione cioè di cittadini italiani di razza ariana ed appartenenti alla razza ebraica, in quanto le tre domestiche non erano state assunte per la sua persona, ma erano state poste alla dipendenza di quegli ospiti.

La Invernizzi ha fatto ricorso contro la sentenza ed il suo difensore denuncia la violazione dell'art. 12 di quel decreto. Egli premette che essendosi voluto impedire, nel caso dei servizi domestici, la diretta subordinazione dello ariano al non ariano, deve esigersi che il rapporto di dipendenza si stabilisca fra datore di lavoro (padrone) ebreo ed il prestatore di opera, ariano. Il che nel caso non si verificava; la Invernizzi dirigeva una pensione e, come per l'albergo, aveva lei, ariana, assunto per la sua azienda personale domestico della stessa razza, e salvo le limita-

zioni discrezionalmente disposte dall'Autorità di p. s., non poteva esserle vietato di accogliere anche pensionanti ebrei che avevano il comune trattamento.

Il ricorso non è fondato.

Va anzitutto diretta l'attenzione sui termini del divieto: « gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana »; per considerare che la parola « domestico » è adoperata come sostantivo, per indicare la persona addetta al servizio di una casa, di una famiglia, obbligata continuamente a servire coloro dai quali dipende e che la comandano. Rapporto di dipendenza, dunque, senza che sia motivo per escluderlo la circostanza che la persona, alla quale il domestico presta servizio, sia rimasta estranea al contratto di lavoro, ossia alla sua assunzione. Appena si pensi alla ristretta cerchia di una famiglia, sarà il capo che assume, e quindi colui che viene assunto, e presta l'opera sua a tutti i componenti della stessa famiglia, si trova cioè anche alla loro dipendenza. Si volle invece richiamare l'esempio dell'albergo per avvicinarlo a quello della pensione, e l'uno e l'altro equiparare al caso deciso; ma per quanto le osservazioni siano acute, non è possibile stabilire la coincidenza di ipotesi astratte con il particolare fatto apprezzato dal Giudice, per giungere alla enunciazione di una massima che (come si sostiene) non aderisce all'art. 12 del ricordato provvedimento, ma che comunque non ha inteso il Pretore di Rimini affermare.

Si comprende che di norma nell'attività dell'albergo con le varie attribuzioni del personale di servizio, fino a quelle del cameriere, non si possa avere in confronto dei clienti, che vanno e vengono, la figura del domestico per fissare quel rapporto di dipendenza che, secondo il fine perseguito dal provvedimento legislativo si è voluto impedire, in quanto ha nel tempo una qualche continuità e rende perciò il cittadino italiano di razza ariana soggetto agli appartenenti di razza ebraica. Con questa direttiva nella pensione eventualmente potrà invece stabilirsi quel rapporto con un certo carattere continuativo, senza per altro dover giungere anche in quest'ambito ad affermazioni assolute e generali.

Resta in conclusione da esaminare il singolo concreto caso. Il Pretore di Rimini, comprendendo la specie di fatto offertagli nella norma dell'art. 12, dette di essa la esatta interpretazione; in sostanza riconobbe quanto è stato già osservato, non essere cioè necessario al rapporto di dipendenza che il contratto di assunzione di lavoro venga concluso dalla stessa persona appartenente alla razza ebraica, al cui servizio si trovi in realtà il domestico continuamente sottoposto. Così ritenne in confronto della Invernizzi, che aveva aperta la casa per ospitare i quaranta bambini ebrei con la loro istitutrice, e gestendo questa piccola azienda ad essi aveva destinato tre donne che erano domestiche ariane addette ad una prestazione d'opera che le obbligava a servire quegli ospiti e perciò si trovavano alla loro diretta dipendenza, nonostante l'espresso divieto della special norma per la protezione della razza. Ed appunto la violazione del divieto doveva attribuirsi a chi presiedeva a tutta l'amministrazione della casa regolando quel servizio.

Per questi motivi, rigetta il ricorso.

TRIBUNALE DI ROMA.

Udienza 4 settembre 1942; Pres. ed est. BRASINI — Imp. Lancioni ed altri.

Calmiere e disciplina della produzione e della distribuzione — Commercio di cose acquisite violando le norme stabilite per il loro razionamento o contingentamento — Reato complesso — Esclusione del concorso materiale con il delitto di sottrazione al normale consumo (L. 8 luglio 1941, n. 645, art. 3 e 7; cod. pen., art. 84).

(1) La Giustizia penale, 1942, III, 387, annotando la sentenza surriferita, osserva che il concetto di continuità del servizio è estraneo alla ragione del divieto; e ciò è esatto, tanto è vero che non si dubiterebbe della sussistenza della contravvenzione: se un ebreo assumesse direttamente un domestico di razza ariana anche per servizio non continuativo. Ma la sentenza non pone l'elemento del carattere continuativo del rapporto come decisivo, e soggiunge che non si possono fare affermazioni assolute e generali. Ora nel caso concreto, che la sentenza esamina, si ha una vera collettività di bambini di razza ebraica con una propria istitutrice della stessa razza, ospitati forse esclusivamente nella pensione della ricorrente. E per quanto non si possa per ciò solo affermare la diretta subordinazione del domestico ariano al padrone ebreo, bisogna pur considerare che l'ammissione generale che l'esercente un albergo o una pensione possa assumere domestici di razza ariana quando ospiti un'intera collettività di persone di razza ebraica, può in pratica condurre all'elusione del divieto della legge.